

Codice DB1406

D.D. 29 novembre 2010, n. 3210

**Autorizzazione idraulica n. 62/10 per la realizzazione di opere di manutenzione del rio Gendola in territorio comunale di Susa (TO) a monte della confluenza con il torrente Dora Riparia. Richiedente: Comune di Susa.**

Con nota in data 27.09.2010, il Comune di Susa ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica alla realizzazione di opere di manutenzione del fondo alveo del rio Gendola costituite sostanzialmente dal rifacimento della pavimentazione di fondo mediante posa di pietrame intasato con calcestruzzo per una larghezza di 1,0 m, profondità 0,4 m e lunghezza 135 m dal ponte di Via Montello al ponte successivo. E' inoltre previsto il rifacimento del parapetto del primo summenzionato ponte. Dette opere si inseriscono in un più ampio progetto di sistemazione spondale del torrente Dora Riparia che in tale tratta essendo classificato di III cat. risulta di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPo).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Livio Martina, costituiti da relazione tecnica illustrativa e da un fascicolo di elaborati grafici, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Gli elaborati di progetto sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Susa in data 01.09.2010 n. 56.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte del sottoscritto funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali e di quelli integrativi, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;  
visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;  
visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;  
visto l'art. 22 della L.R. 51/97;  
visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;  
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;  
visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;  
visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);  
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);  
vista la Deliberazione della Giunta Regionale in data 22/10/2001 n. 31-4182 relativa alla gestione del demanio idrico;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici il Comune di Susa ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale demaniale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature/manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
3. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore, il soggetto autorizzato ha inoltre la responsabilità delle manovre sulle paratoie e gli organi partitori che si rendessero eventualmente necessarie in conseguenza di eventi di piena ordinari e straordinari;
8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del tratto interessato, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999 ss.mm.ii. -vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989- vincolo idrogeologico-ecc);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte secondo quanto previsto dallo statuto.

Il Direttore Vicario  
Andrea Tealdi